

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SERGIO IMBURGIA

Seduta del 14/04/2026

FATTO

Il ricorrente afferma di avere presentato richiesta di apertura di un conto corrente di base all'intermediario, ricevendo tuttavia riscontri generici e privi di adeguata motivazione normativa, senza che venisse dato seguito all'apertura del rapporto.

L'istante ritiene detta condotta illegittima posto che il diritto all'apertura del conto di base trova fondamento in particolare nell'articolo 126-novesdecies del TUB, che consente di denegare l'apertura del rapporto solo in casi tassativamente previsti dalla legge, insussistenti nel caso di specie.

Per tale ragione il ricorrente – previo infruttuoso esperimento della fase di reclamo – ha chiesto all'Arbitro di accertare e dichiarare l'illegittimità del diniego opposto dall'intermediario alla richiesta di apertura del conto, condannando il convenuto all'apertura del rapporto nonché al risarcimento dei danni morali subiti.

Nelle controdeduzioni l'intermediario ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso sotto un duplice profilo.

In primo luogo ha dedotto l'incompetenza per materia dell'Arbitro evidenziando che le ragioni del diniego risiedono in ragioni attinenti al rispetto della normativa antiriciclaggio, come peraltro previsto dall'art. 126-vicies del TUB, normativa questa la cui disamina ed interpretazione esulerebbe nel caso di specie dalle attribuzioni dell'arbitro.

In secondo luogo l'intermediario ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per il carattere costitutivo della domanda, diretta ad ottenere la condanna ad un facere infungibile, qual è la costituzione di un nuovo rapporto contrattuale.

Nel merito, l'intermediario rappresenta che il ricorrente in passato ha intrattenuto diversi rapporti con lo stesso istituto, tra cui il conto n.*515. Evidenzia quindi che, in applicazione degli obblighi normativi in materia di adeguata verifica della clientela, si è reso necessario procedere al recesso unilaterale dal rapporto al fine di impedire la prosecuzione dell'operatività su una posizione finanziaria caratterizzata da elevati profili di rischio, sia oggettivi che soggettivi, in materia di riciclaggio.

L'intermediario aggiunge, inoltre, che il costante monitoraggio del conto ha consentito di individuare rilevanti elementi di rischio riconducibili al cliente, e ciò sulla base di valutazioni coerenti con la normativa antiriciclaggio.

Il resistente richiama inoltre la disposizione l'articolo 126-novesdecies del TUB evidenziando che il diritto all'apertura del conto di base non è incondizionato restando in ogni caso fermo, tra le altre condizioni, "l'obbligo di osservare le disposizioni in materia di contratto al riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (art.126-vices TUB).

Alla luce di tali circostanze, il resistente afferma di avere legittimamente negato l'apertura del conto di base.

L'intermediario contesta infine la fondatezza della domanda risarcitoria, rilevando l'assenza di riscontri probatori a supporto.

In sede di repliche il ricorrente conferma di avere intrattenuto un rapporto con l'intermediario sul quale risultava una giacenza attiva pari a € 212.405,00, somme queste rese indisponibili dall'intermediario a partire dall'anno 2013.

Aggiunge che successivamente l'intermediario procedeva alla chiusura unilaterale del rapporto, senza tuttavia procedere alla restituzione delle somme al legittimo titolare, e ciò sebbene non risulti alcun provvedimento definitivo dell'Autorità Giudiziaria che giustifichi il permanere del blocco sul rapporto e non sia stata mai contestata dall'intermediario la legittima provenienza e titolarità degli importi.

L'istante rappresenta infine che l'importo iniziale risulta ora pari, in ragione degli interessi maturati, a circa € 254.854,00 e ne chiede la restituzione.

L'intermediario in sede di controrepliche si limita a dedurre che quanto rappresentato dal ricorrente in sede di repliche non ha alcuna attinenza con la domanda oggetto del ricorso, ed è pertanto inammissibile.

DIRITTO

Con il ricorso ora in esame il ricorrente contesta il diniego opposto dall'intermediario alla richiesta di apertura di un conto corrente di base formulata dal cliente.

Nelle controdeduzioni l'intermediario ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso deducendo, innanzitutto, l'incompetenza per materia dell'arbitro, rilevando che le ragioni del diniego trovano fondamento in esigenze connesse al rispetto della normativa antiriciclaggio, la cui valutazione ed interpretazione esulano dalle attribuzioni dell'Arbitro.

L'eccezione appare fondata per le seguenti ragioni.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario ha rappresentato di avere intrattenuto in passato plurimi rapporti bancari con la parte ricorrente e che, proprio nell'ambito di tali rapporti, ha potuto esercitare controlli e verifiche, imposte dalla normativa antiriciclaggio, sulla operatività del ricorrente e sulla movimentazione dallo stesso posta in essere, traendone significativi elementi di valutazione.

In particolare, il costante monitoraggio dell'operatività del cliente ha consentito di fare emergere significativi profili di rischio, sia di natura soggettiva che oggettiva, ritenuti rilevanti ai fini dell'adempimento degli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio ed idonei ad orientare le conseguenti determinazioni dell'intermediario.

Alla luce di tali risultanze, quest'ultimo evidenzia di essere stato costretto a recedere dal rapporto di conto corrente intrattenuto con il resistente, in esito all'applicazione degli obblighi normativi in materia di adeguata verifica della clientela previsti dal D. Lgs. 231/0227. In particolare, viene richiamato l'articolo 42, primo comma, del medesimo decreto, secondo cui, qualora non sia possibile effettuare l'adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati devono astenersi dall'instaurare, eseguire o proseguire il rapporto; tale impossibilità avrebbe imposto nel caso di specie la cessazione del rapporto in essere.

Non risulta agli atti del giudizio che il ricorrente abbia proposto opposizione.

In conseguenza di tali risultanze negative l'intermediario ha ritenuto di potere negare l'apertura del conto di base, riconducendo, in tal modo, la controversia nell'alveo della normativa recata dal D. Lgs. 231/2007.

In sede difensiva l'intermediario ha inoltre richiamato - oltre gli elementi negativi emersi nello svolgimento della pregressa relazione con il cliente - l'incipit dell'art. 126-vicies del TUB, laddove si precisa che l'apertura del conto di base resta in ogni caso subordinata al rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio; richiamo questo che sembra diretto ad evocare l'impossibilità, nel caso concreto, di assicurare il pieno adempimento degli obblighi imposti dalla disciplina di settore (quale ad esempio quello di adeguata verifica, già posto a base del recesso dal precedente rapporto), con conseguente preclusione del rapporto.

Mette, infine, conto rammentare che ai sensi dell'articolo 126-vicies, comma 2, *“la comunicazione della motivazione del rifiuto (dell'apertura del conto di base) non è tuttavia dovuta ove....ricorrano altri motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento al terrorismo”*. A fronte delle superiori difese ed argomentazioni il ricorrente non ha formulato alcuna controdeduzione, né ha sollevato specifiche contestazioni in ordine al comportamento dell'intermediario nell'attuazione della normativa ex D.Lgs. 231/2007, né, infine, ha dedotto la violazione, da parte di quest'ultimo, dei principi di correttezza e buona fede (in sede di repliche, infatti, il ricorrente si è limitato a chiedere per la prima volta e, quindi inammissibilmente, lo sblocco delle ingenti somme, ammontanti ad oltre 250.000 euro, ancora giacenti, per motivi non palesati nel presente giudizio, preso il resistente ad esito della chiusura conseguente al recesso).

In siffatto specifico contesto, in cui l'intermediario riconduce le ragioni del diniego al rispetto degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio ed il ricorrente nulla ha detto a riguardo a questo profilo, una eventuale disamina di merito della controversia imporrebbe al Collegio una valutazione di carattere astratto e generale della disciplina antiriciclaggio nonché della sua interpretazione ed applicazione al fine di verificarne la corretta attuazione nel caso concreto, accertamento questo che, in considerazione della natura pubblicistica della normativa in argomento, esula dalle attribuzioni del decidente (Sulla natura pubblicistica della normativa e sulle sue refluenze sulla competenza arbitrale cfr. Collegio di Palermo decisione n. 4669/2024).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE